

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania.

CIG 9894034F22

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania – CIG: 9894034F22

1. Premessa

Il presente documento disciplina la gara europea, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nella seduta del 25.05.2023, per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del Codice e secondo quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati, e nel presente Disciplinare.

I locali dell'Università degli Studi di Catania destinatari del servizio in questione sono quelli indicati nel capitolato speciale di appalto.

Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare modificano ed integrano, se discordanti, le corrispondenti disposizioni contenute nel menzionato capitolato speciale di appalto.

Per la presente procedura è stata designata, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, la dott.ssa Germana Ragusa, in servizio presso la Scuola Superiore di Catania di questo Ateneo, e-mail germania.ragusa@unict.it

1.1 Piattaforma telematica

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto mediante la piattaforma *Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti* (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2001. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato speciale, gli allegati e la modulistica sono resi disponibili al link <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e al link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo "Partecipazione gara telematica" pubblicato sul portale e reperibile all'indirizzo https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "*Presenta offerta*".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul



proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni, termine per la presentazione delle offerte.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (*Allegato A*);
- DGUE - Documento di gara unico europeo (*Allegato B*);
- Annesso al Documento di gara unico europeo - DGUE (solo per le imprese ausiliarie comprensivo di dichiarazione di avvalimento) (*Allegato C*);
- Capitolato speciale d'appalto – (*Allegato D*) e relativi allegati: Piano alimentare mensa, tabelle merceologiche e analisi dei costi (*All. D1*); Tabelle menù estivo e invernale (*All. D2*); Planimetria locali concessi in uso gratuito (*All. D3*); Elenco attrezzature e macchinari (*All. D4*); Elenco del personale impiegato nei servizi attualmente affidati (*All. D5*); D.U.V.R.I. (*All. D6*);
- Patto di Integrità (*Allegato E*);
- Modulo di dichiarazione di offerta economica (*Allegato F*).

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, per via elettronica sul profilo della stazione appaltante al seguente link: <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla piattaforma <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante la Piattaforma (<https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i chiarimenti presentati in tempo utile saranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, verranno pubblicati in forma anonima anche sul sito <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> nella sezione relativa alla gara di che trattasi. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale di Ateneo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. In generale è onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma e il sito <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 - 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica".

Ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, l'Università degli Studi di Catania invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta.

I concorrenti aventi sede in altri Stati membri sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica, utilizzabile ai fini delle comunicazioni.

2.4. Termine per la presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere presentate inderogabilmente attraverso la piattaforma, entro e non oltre il **termine del 15/09/2023, ore 12:00**, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto.

2.5. Sopralluogo

Gli operatori economici dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo negli edifici dell'Università degli Studi di Catania destinatari degli interventi in questione indicati nel capitolato speciale d'appalto. La visita di sopralluogo, diretta ad accertare tutte le condizioni e circostanze utili che possano influire nella formulazione dell'offerta, dovrà essere dichiarata dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. Pertanto, non si darà luogo da parte dell'Amministrazione al rilascio dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.

L'aggiudicatario non potrà, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed insufficiente conoscenza di condizioni e per l'insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

3 Oggetto, importo, durata, rinnovi e opzioni dell'appalto

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di preparazione dei pasti destinati agli allievi e agli ospiti della Scuola Superiore di Catania presso il centro di cottura presente all'interno della citata residenza, e quello di somministrazione dei suddetti pasti presso l'attiguo refettorio.

Per una più precisa descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, si rinvia al capitolo speciale d'appalto e ai relativi allegati posti a base di gara.

La Stazione Appaltante ha ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto consistenti nella preparazione pasti, somministrazione e pulizie del centro cottura, sono strettamente interconnesse tra loro, cosicché l'erogazione del servizio necessita di una gestione e di un coordinamento unitario e ben definito in termini di risultati, responsabilità, metodi e tempi di attuazione. Per tali ragioni l'eventuale suddivisione in lotti sarebbe stata antieconomica e non efficiente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

3.2 Importo dell'appalto

I prezzi unitari a base d'asta, al netto dell'IVA, per i singoli pasti sono:

- per la Prima Colazione € 4,20(quattro/20);
- per il Pranzo e/o la Cena Completì € 11,40 (undici/40);
- per il Pranzo e/o la Cena Ridotti o "piatto unico" € 6,60 (sei/60);
- per il pranzo al sacco € 5,40 (cinque/40).

Il valore presunto annuo dell'appalto è pari a € 418.140,00, oltre IVA, e oneri di sicurezza connessi all'attuazione delle misure contenute nel D.U.V.R.I. pari a € 1.551,80 oltre IVA non soggetti a ribasso d'asta, ed è determinato moltiplicando i prezzi unitari a base d'asta per il numero dei pasti annui presunti calcolati tenendo conto della media dei pasti effettivamente erogati nell'anno 2022, così come indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI PASTO	BASE D'ASTA (oltre IVA)	QUANTITA' GIORNALIERE PRESUNTE	QUANTITA' ANNUA PRESUNTE (300 GG.)	IMPORTO ANNUO PRESUNTO (oltre IVA)	IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO (oltre IVA)
colazione	€ 4,20	50	15.000	€ 63.000,00	€ 189.000,00
pranzo e cena "completì"	€ 11,40	75	22.500	€ 256.500,00	€ 769.500,00
pranzo e cena "ridotti" o "piatto unico"	€ 6,60	40	12.000	€ 79.200,00	€ 237.600,00
pranzo al sacco	€ 5,40	12	3.600	€ 19.440,00	€ 58.320,00
				€ 418.140,00	€ 1.254.420,00

I quantitativi dei pasti sopra riportati sono da considerarsi puramente indicativi e validi ai soli fini della determinazione dell'importo a base di gara. Di conseguenza, essi non costituiscono alcuna garanzia sul numero di pasti che saranno effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

È facoltà della Scuola limitare o estendere il servizio di ristorazione base e, consequenzialmente il consumo dei pasti, in base alle esigenze connesse alle attività istituzionali, al numero di ospiti esterni riferibili ad eventi e manifestazioni organizzate dalla Scuola Superiore di Catania e dall'Ateneo, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto contrattualmente previsto.

I prezzi indicati a base d'asta per ogni singola tipologia di pasto tengono conto, tra l'altro, del costo delle derrate alimentari e della manodopera, nonché degli utili e delle spese generali.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera pari ad € 131.379,11/annuo ed € 394.137,33/triennio calcolato con riferimento alle tabelle ministeriali relative ai costi orari per i dipendenti di aziende del comparto "Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo", e una incidenza quantificata nella misura del 31,42% circa dell'importo medesimo.

L'offerta economica presentata dall'operatore economico concorrente dovrà indicare i prezzi proposti per ogni tipologia di pasto e il ribasso finale complessivo rispetto all'importo annuo a base d'asta.

Il corrispettivo sarà determinato, mensilmente, sulla base del numero dei pasti effettivamente prenotati e consumati moltiplicati per il costo unitario di ogni singolo pasto, come determinato in sede di aggiudicazione.

Il prezzo del servizio accessorio di catering è contenuto nel prezzo a base d'asta e sarà determinato con le modalità descritte nell'art. 23 del capitolo speciale d'appalto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 1.259.075,40** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari complessivamente a € 4.655,40 (€ 1.551,80/annuo × 3), come riportato in dettaglio nel prospetto seguente:

Importo appalto triennio presunto	€ 1.254.420,00
Oneri di sicurezza connessi all'attuazione delle misure contenute nel D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.655,40
AMMONTARE DELL'APPALTO	€ 1.259.075,40

3.3 Durata dell'appalto, rinnovi e opzioni

L'appalto ha la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di avvio del servizio e sarà rinnovabile di anno in anno, a discrezione della Stazione appaltante, fino ad un massimo di complessivi 3 anni, alle medesime condizioni contrattuali.

3.4 Revisione dei prezzi

La revisione del prezzo contrattuale in aumento o in diminuzione sarà operata sulla base di una apposita istruttoria del R.U.P., esclusivamente per gli anni di durata contrattuale successivi al primo anno, nei casi seguenti:

- 1) variazione del costo medio orario del lavoro per il personale della manodopera rilevata con riferimento alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali successivamente alla data di stipula del contratto per il C.C.N.L. applicato ai lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario;
- 2) variazione dell'indice FOI dell'ISTAT, riferita al periodo compreso tra la data di avvio del contratto di appalto e la data d'inizio del secondo anno di durata contrattuale e relativa a tutti i costi complementari diversi dalla manodopera, se la stessa risulta superiore all' 1%.

L'adeguamento dell'importo contrattuale sarà riconosciuto distintamente per i casi di cui ai superiori p.ti 1) e/o 2).

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

4.1 Soggetti ammessi alla procedura di gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. C) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale, indicati nei successivi punti del presente paragrafo.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente disciplinare.

5.2.1. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5.2.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura saranno trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio), pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

a.1. Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che attestino che "l'offerente ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

c.1) Aver eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi di tipologia analoga a quella oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a €. 418.140,00, oltre IVA. È necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti;

c.2) possesso della Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - settore merceologico EA30, rilasciata da organismi abilitati e in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

c.3) possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, per i sistemi di gestione ambientale, rilasciata da organismi abilitati e in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; in alternativa, adesione al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009;

c.4) Disponibilità di un centro di cottura autorizzato in modo da poter erogare il servizio in caso di fermo tecnico del centro di cottura interno della Scuola Superiore, garantendo che i pasti forniti abbiano le medesime caratteristiche nutrizionali, organolettiche e qualitative dei pasti preparati presso il centro di cottura interno.

La comprova del requisito di cui al punto c.1) è fornita secondo le indicazioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice. In particolare:

- In caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova dei requisiti di cui ai punti c.2) e c.3) è fornita secondo le indicazioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia conforme all'originale dei predetti certificati.

La comprova del requisito di cui al punto c.4) è fornita, secondo le indicazioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia della dichiarazione di disponibilità rilasciata dal proprietario/titolare del centro di cottura, avente le necessarie autorizzazioni, da trasmettere mediante FVOE .

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 5.2.2, lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al presente punto 5.2.2 lett. b), deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al presente punto 5.2.2 lett. c1), deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 5.2.2 lett. c2) e c3), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 5.2.2 lett. c4), deve essere posseduto da almeno una delle imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

5.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al sopra indicato punto 5.2.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punto 5.2.2, rispettivamente lett. b) e lett. c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5.2.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro un termine congruo stabilito dalla stazione appaltante decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi

a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. Divieto di subappalto - cessione del contratto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario le prestazioni relative all'approvvigionamento delle derrate, alla preparazione e alla distribuzione dei pasti del servizio di ristorazione base.

Ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice, tale scelta è motivata dalla rilevanza che le suddette prestazioni assumono rispetto al complesso dell'attività oggetto di appalto, costituendo il nucleo centrale delle prestazioni di ristorazione erogate all'utenza destinataria e tenuto anche conto che trattasi di servizio ad elevata intensità di manodopera soggetto alla clausola sociale. L'aggiudicatario costituisce l'operatore selezionato in sede di gara sulla base del possesso dei previsti requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativa e gestionale, quali indicatori di affidabilità e garanzia in ordine ad una esecuzione dell'appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara, incluso quanto espresso nel proprio Piano di riassorbimento del personale. E' vietato cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Il mancato rispetto dei sopracitati divieti da parte dell'operatore economico aggiudicatario darà luogo alla risoluzione del contratto nonché all'incameramento della cauzione e al risarcimento degli eventuali danni.

Tali provvedimenti saranno adottati dall'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, con semplice provvedimento amministrativo.

8. Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e precisamente di importo pari a € 8.393,84 (*euro ottomilatrecentonovantatre/84*). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'impegno non sia stato dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari*).

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato presso l'Istituto Cassiere dell'Università — *Crédit Agricole S.p.A.* - sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Catania, IBAN IT 86 W 06230 16903 000015598402 - (BIC/SWIFT: **CRPPIT2PXXX** solo per bonifici esteri) e con indicazione, nella causale, del CIG della procedura di gara in argomento. Dovrà essere presentata nella piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; siano sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto, del CIG relativo alla procedura di gara e del soggetto garantito (Università degli studi di Catania);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico, il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento dovrà indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo di **€ 165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023”*, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, il concorrente dovrà accedere al sito internet dell'ANAC e iscriversi on line al “Servizio di Riscossione Contributi”.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della procedura di gara.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG della procedura di gara.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'RTI.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Università degli Studi di Catania attraverso il Sistema:

1. in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “Sistema di riscossione”, **del versamento del contributo**;
2. in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero **copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 15/09/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

10.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, del Codice, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste telematiche è descritto approfonditamente nel prosieguo del presente disciplinare.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Prima dell'invio, i file che compongono l'offerta devono essere tutti convertiti in formato **pdf/A** e firmati digitalmente.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'operatore economico ha la facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Università degli Studi di Catania, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui al precedente punto 2.1.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; **per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea**, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le seguenti dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sugli indirizzi internet di cui al precedente punto 2.1.

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE - Documento di gara unico europeo;
3. Annesso al DGUE solo per le imprese ausiliarie (dichiarazione di avvalimento).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

11. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. Busta A – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo;

3. DGUE - Documento di gara unico europeo, di seguito denominato anche solo DGUE;
4. Referenze bancarie;
5. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C.;
6. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e documentazione a corredo (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario e l'eventuale documentazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n.50/2016);
7. Documento attestante la registrazione dell'operatore economico al Sistema FVOE (vedi delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022);
8. Eventuali procure;
9. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
10. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale);
11. Piano di assorbimento di cui all'art. 21 del presente disciplinare.

12.1 Domanda di partecipazione

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, predisporre e caricare nella Piattaforma, nell'apposita sezione denominata **“Domanda di partecipazione alla gara”** la dichiarazione (contenente tra le altre anche le dichiarazioni integrative al DGUE) conforme al modello **Allegato A** denominato **“Domanda di partecipazione”**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente riporta i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

La **“Domanda di partecipazione”** è redatta in bollo e dovrà, **a pena di esclusione dalla procedura, essere prodotta e sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa. In particolare, essa dovrà essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, **dal consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, **dall'organo comune/mandataria**.

In caso di firma da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La copia conforme all'originale della procura o la dichiarazione sostitutiva dovrà essere caricata nell'apposita sezione del Sistema denominata **“Eventuali Procure”**.

La suddetta **“Domanda di partecipazione”** contiene, tra le altre, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a. la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e relativi dati (es. domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica non certificata, etc., ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e dell'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. dichiarazione relativa all'iscrizione nella Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all'oggetto della presente procedura di gara;
- d. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, comprese quelle di cui al comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter);
- e. **nel caso di imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice costituendi** dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- f. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list",** dichiarazione di possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- g. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indicazione ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- i. dichiarazione contenente i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- j. dichiarazione ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del Codice ed in particolare che con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
- k. dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- l. indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- m. autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (**N.B. In tal caso l'operatore economico dovrà adeguatamente motivare e comprovare tale dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.** La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);
- n. dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolo speciale d'appalto e nei relativi allegati, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
- o. dichiarazione di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- p. dichiarazione di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto rettorale n.1166 del 08/04/2021 accessibile al link <http://www.unict.it/it/ateneo/regolamenti-di-interesse-generale> nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;
- q. dichiarazione di aver preso piena conoscenza del "*Patto di integrità*" adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania con delibera n. 11 del 30.11.2017 e n. 40 del 1.02.2018, allegato al presente disciplinare di gara, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi a rispettarne le prescrizioni anche nel corso delle procedure di gara nonché a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione;
- r. dichiarazione di impegnarsi ad attuare l'osservanza delle norme che qui si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.), all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;

- s. (*eventuale solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti*) dichiarazione che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contante, il relativo versamento venga effettuato sul conto corrente bancario IBAN _____ intestato a _____ presso _____;
- t. dichiarazione di adibire all'esecuzione del servizio solo lavoratori regolarmente assunti, di tenere conto nell'esecuzione del servizio degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località ove viene eseguito il servizio; di impegnarsi, inoltre, a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e che venga successivamente stipulato per la categoria; di impegnarsi ai suddetti obblighi anche nel caso di mancata adesione ad associazioni sindacali o di recesso da esse;
- u. dichiarazione circa l'impegno ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
- v. dichiarazione di accettazione del Foro competente di Catania per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo;
- w. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

12.2 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: **Università degli Studi di Catania- P.zza Università, 2 – Catania, C.F. 02772010878**);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TXN);
- del codice tributo (campo 11: **456T**)
- della identificazione della gara (campo 10: anno 2023 numero: *riportare il CIG relativo alla procedura di gara*)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo")

Si precisa che il bollo:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, è dovuto solo dalla **mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, è dovuto dal **consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, è dovuto dall'**organo comune/mandataria**.

Il concorrente dovrà caricare a Sistema copia informatica dell'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (F23).

In alternativa il concorrente potrà eseguire un versamento tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, che dovrà essere apposto sulla domanda di partecipazione previo annullamento.

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche).

12.3 Documento di gara unico europeo

In attuazione di quanto previsto dal Codice (art. 85, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (*Allegato B*), esclusivamente in formato elettronico, reperibile al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 83 del Codice).

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della compilazione del DGUE, l'operatore economico concorrente dovrà collegarsi al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> e accedere come operatore economico, al passaggio successivo selezionare “importare un DGUE” e infine caricare sul sistema (cliccando sul tasto “sfoglia”) il file ESPD Request in formato **xml**, allegato alla documentazione di gara. A questo punto, cliccando sul pulsante “Avanti”, comparirà il DGUE precompilato da questa stazione appaltante che l'operatore economico potrà compilare con i relativi dati. Completata la compilazione l'operatore economico dovrà salvare il DGUE nei due formati **xml** e **pdf**.

Il DGUE nel formato **pdf**, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema denominata “*Eventuali Procure*”.

Il DGUE, compilato e sottoscritto, dovrà essere caricato a Sistema nell'apposita sezione denominata “*DGUE - Documento di gara Unico dell'impresa concorrente*”.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a. non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c. rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE fornisce, inoltre: le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice; indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il concorrente che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice) deve compilare e caricare a Sistema un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi **che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto** riportante le

relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati a Sistema dal concorrente nella "Busta – Documentazione Amministrativa".

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Compilato a cura della Stazione appaltante.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili.

Riguardo la **Sez. A** si precisa che:

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dall'Università degli Studi di Catania per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato dall'Università degli Studi di Catania tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- laddove richiesto l'indirizzo e-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La **Sez. B** deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente, aggiungere e compilare tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La **Sez. C** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà caricare a Sistema:

1. **il DGUE - Documento di gara unico europeo** firmato digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI
2. **l'Annesso al DGUE (dichiarazione di avvalimento)** comprensivo tra l'altro della dichiarazione di avvalimento;
3. Il contratto di avvalimento in originale sottoscritto digitalmente o copia autentica dello stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. PASSOE dell'ausiliaria.

La **Sez. D** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte della fornitura in subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III. Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di cui al precedente punto 5.2.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV. Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti di cui al precedente punto 5.2.2. In particolare, il concorrente deve compilare:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui punto 5.2.2 lett. a.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 5.2.2. lett. b del presente disciplinare.
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 5.2.2 lett. c del presente disciplinare.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa, altresì, che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio) nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 08/11/2017 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa anche

nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa, infine, che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III, pertanto, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice.

12.4 Referenze bancarie

Le Dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria dovranno essere caricate sulla Piattaforma secondo una delle due seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata/dichiarata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

12.5 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

12.6 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma telematica:

- a) Documento attestante il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.: copia del documento attestante l'avvenuto pagamento, pena l'esclusione dalla procedura, del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificativo di cui alle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute (Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022), pubblicate sul sito dell'ANAC.
- b) Garanzia provvisoria: entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93,

comma 8 del Codice (*solo nel caso in cui tale impegno non sia stata dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari*).

- c) Documenti a corredo della garanzia provvisoria: unitamente alla garanzia, la copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;

- d) Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema FVOE: il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Si precisa, altresì, che in caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/constituendi) il PassOE deve essere firmato digitalmente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che, ai soli fini della creazione del PassOE, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

N.B.: Dal 25 ottobre 2022 è operativo, presso la Banca Dati ANAC, il nuovo sistema di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti denominato Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che sostituisce l'AVCPass (delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022). Percorso di accesso attraverso il portale ANAC: per accedere al portale ANAC seguire il percorso di navigazione: "HOME -> servizi -> servizi ad accesso riservato -> FVOE per l'Operatore economico" L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

- e) Eventuali Procure: copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

12.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Il concorrente dovrà caricare a Sistema gli eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

13. Busta B – Offerta tecnica

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della Piattaforma. L'offerta tecnica si compone di una dettagliata ed esaustiva relazione tecnica al fine di consentire alla stazione appaltante di accettare la conformità della soluzione proposta ai requisiti tecnici e funzionali minimi richiesti nonché consentire l'esame della proposta rispetto ai criteri di valutazione definiti nel capitolato speciale d'appalto e la conseguente assegnazione dei punteggi.

L'offerta tecnica non dovrà includere alcun riferimento relativo ai prezzi, pena l'esclusione dalla procedura.

L'Offerta tecnica, prodotta in un unico file, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12.1.

14. Busta C – Offerta economica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, la *"Dichiarazione di offerta economica"* secondo il modello di cui all'*Allegato F*.

L'offerta sopraindicata dovrà essere inserita nell'apposita sezione della Piattaforma in formato pdf (PDF/A), denominato e, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 12.1.

L'offerta economica dovrà indicare i prezzi proposti per ogni tipologia di pasto e il ribasso finale complessivo, con l'indicazione di n. 2 (due) cifre decimali, rispetto all'importo annuo a base d'asta (pari a € 418.140,00), esclusi IVA e oneri per la sicurezza.

Il concorrente dovrà, altresì, indicare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma

10 del Codice;

- la stima dei costi della manodopera;

Il concorrente dichiara, tra l'altro, di accettare:

- l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà essere prorogato a richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente committente.

Gli importi risultanti dall'applicazione dei ribassi percentuali saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio € 100,505 diventa € 100,51; € 100,504 diventa € 100,50).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sia in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso globale percentuale, sia in caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ovvero in caso di qualsiasi altra discordanza, prevale l'importo più conveniente per l'amministrazione.

15. Criterio di aggiudicazione. Criteri di valutazione offerta tecnica e calcolo del punteggio. Calcolo del punteggio dell'offerta economica. Calcolo del punteggio complessivo.

15.1. Criterio di aggiudicazione. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà utilizzando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del Codice.

Sarà ritenuta "offerta economicamente più vantaggiosa" quella dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

ELEMENTO	Punteggio max
1) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA	Punti 70 (settanta)
2) OFFERTA ECONOMICA	Punti 30 (trenta)
TOTALE	Punti 100 (cento)

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_Q + P_E$:

Dove:

P_Q = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica/qualitativa

P_E = punteggio attribuito al prezzo

1) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA (max 70 punti)

I punteggi relativi alla qualità complessiva verranno attribuiti solo dopo una verifica preliminare sulla corrispondenza di quanto offerto con i requisiti minimi richiesti e riportati nel capitolato tecnico. Pertanto, i

punteggi saranno attribuiti tenendo conto delle caratteristiche superiori a quelle minime richieste nel presente capitolato tecnico.

La valutazione dell'OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA avverrà sulla base dei criteri e sub-criteri elencati nella sottostante "tabella di valutazione".

Con riferimento ai punteggi tecnici, nella colonna "modalità di valutazione":

- con la lettera "D" vengono indicati i "sub-criteri discrezionali", i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti dall'operatore economico concorrente nell'offerta tecnica;
- con la lettera "T" vengono indicati i sub-criteri tabellari, i cui sub-punteggi saranno attribuiti attraverso calcolo numerico eseguito automaticamente e in valore assoluto attraverso l'attribuzione o meno di sub-punteggi fissi e predefiniti sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

A. CERTIFICAZIONI						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
A.1	Certificato	5	A.1.a	Possesso del marchio Ecolabel EU superiore al 30% dei prodotti per la pulizia dei locali e disinfezione e della carta tessuto	T	2
			A.1.b	Certificazione ISO 22000:05		
Sommano "A"			5			

B. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
B.1	Ubicazione del centro di cottura di emergenza (distanza rilevata con google map) (Punteggio non cumulabile)	4	B.1.a	< 5 Km	T	4
			B.1.b	> 5 Km e \leq 10 Km		
B.2	Personale adibito all'erogazione del servizio	6	B.2.a	Numeri e professionalità del personale addetto alla direzione, preparazione, distribuzione dei pasti, nonché piano per l'organizzazione, formazione e aggiornamento del personale, con particolare attenzione all'aggiornamento igienico sanitario, all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla gestione del rapporto con l'utenza e al rispetto delle norme di sicurezza. <i>Verifica criterio: Descrizione puntuale degli elementi sopraindicati.</i>	D	6

B.3	Descrizione completa de cicli di lavorazione/produzione e somministrazione utilizzati	6	B.3.1	Migliore proposta di organizzazione e standardizzazione dei processi di ricezione e stoccaggio derrate; lavorazioni preliminari; produzione e somministrazione dei pasti <i>Verifica criterio: Descrizione puntuale di tutti gli elementi sopraindicati mediante produzione di apposita relazione descrittiva contenente planimetrie con indicazione dei percorsi; indicazione di eventuali software gestionali utilizzati per la standardizzazione dei processi con presentazione di schede descrittive contenente le tipologie dei dati raccolti ed elaborati per ogni fase del ciclo produttivo.</i>	D	6
B.4	Manuale di autocontrollo HACCP	4	B.4.1	Miglior Piano di Autocontrollo interno (HACCP) e verifiche periodiche di laboratorio effettuate dal fornitore del servizio di ristorazione relative al rispetto delle corrette prassi igienico sanitarie. <i>Verifica criterio: Manuale di autocontrollo e schede di monitoraggio utilizzate per servizio analogo svolto riferite ad un semestre di attività, anche con riferimento ai punti critici di controllo della procedura di stoccaggio delle preparazioni.</i>	D	4
B.5	Rilevazione livello di gradimento del servizio	2	B.5.1	Migliore proposta di rilevazione, da parte dell'operatore economico, del livello di gradimento del servizio espresso dall'utenza. <i>Verifica criterio: presentazione questionario utilizzato e modalità di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati raccolti.</i>	D	2
B.6	Implementazione sistema informatizzato gestione servizio	3	B.6.1	Migliore offerta di implementazione del sistema informatizzato gestione servizio con la possibilità dell'utenza di inserire il livello di gradimento del servizio e di rendere consultabili da parte dell'utenza i contenuti sugli apporti calorici, in termini di calorie e di macronutrienti, delle singole portate inserite nei menù. <i>Verifica criterio: presentazione del sistema informatizzato gestionale e sue potenzialità negli ambiti sopra indicati.</i>	D	3

Sommano "B" 25

C. OFFERTA ALIMENTARE						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
C.1	Composizione menu	5	C.1.1	Migliore composizione dei menu proposti dal presente capitolato nel rispetto del Decreto CAM, delle proprietà nutrizionali degli alimenti e dei L.A.R.N. per la fascia di età prevalente alla quale il servizio è rivolto, con particolare riferimento alla varietà, all'appetibilità e alla modularità, in funzione di prevenire gli sprechi alimentari, come valorizzazione anche del criterio premiante c.1) previsto nel Decreto CAM. <i>Verifica criterio: Descrizione delle ricette e dei menù.</i>	D	5

C.2	Prodotti alimentari a chilometro zero e filiera corta	5	C.2.a	Migliore proposta di alimenti a chilometro zero e filiera corta, in relazione al maggior numero di prodotti biologici tra quelli previsti dal Decreto CAM e alla relativa rappresentatività tra le categorie di prodotti, in riferimento al criterio premiante b.1 sub-a) per la ristorazione scolastica nel Decreto CAM. La proposta può essere estesa anche a prodotti ulteriori fra quelli complessivamente inclusi nell'offerta alimentare. <i>Verifica criterio: Dichiarazione di impegno e contratti preliminari con le relative licenze della certificazione.</i>	D	4
			C.2.b	Trasporto primario dei prodotti da filiera corta e Km 0, effettuato con veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) e con delle misure di gestione ambientale della logistica. <i>Verifica criterio: Dichiarazione di impegno sui mezzi di trasporto utilizzati e le soluzioni adottate per ridurre gli impatti.</i>	D	1
C.3	Utilizzo nella preparazione dei pasti di prodotti BIO conformi al Reg. 848/2018/CE in misura superiore alle % minime indicate nei CAM Servizi di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari (D.M. 10/03/2020)	10	C.3.a	Frutta, ortaggi, legumi e cereali BIO min. 50%	Per ogni 10% in più punti 0,5	T 1
			C.3.b	Carne Bovina BIO min. 50%	Per ogni 10% in più punti 0,5	T 1
			C.3.c	Carne Suina BIO min. 10%	Per ogni 20% in più punti 1	T 2
			C.3.d	Carne Avicola BIO min. 20%	Per ogni 20% in più punti 1	T 2
			C.3.e	Salumi e formaggi BIO min. 30%	Per ogni 10% in più punti 0,5	T 1
			C.3.f	Olio EVO BIO min. 40%	Per ogni 10% in più punti 0,5	T 2
			C.3.g	Pelati, polpa e passata di pomodoro BIO min. 33%	Per ogni 10% in più punti 0,5	T 1
C.4	Prodotti di acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi	7	C.4.a	Migliore proposta di alimenti da acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi Sub criterio a) Per quanto riguarda il pesce di allevamento, somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica. <i>Verifica criterio: Presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impegno assunto. Nel caso di impegno alla somministrazione di prodotti ittici locali, descrivere il progetto e la filiera.</i>	D	2
			C.4.b	Migliore proposta di somministrazione di prodotti ittici appartenenti a stock il cui tasso di sfruttamento, ove noto, presenti tassi di mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile. <i>Verifica criterio: Presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impegno assunto. Sono presunti conformi i prodotti ittici di provenienza di origine FAO</i>	D	1

				37 o FAO 27 certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, quale il Marine Stewardship Council, il Friend of the Sea o equivalenti, ma sono parimenti ammessi anche i prodotti ittici non certificati			
			C.4.c	Migliore proposta di impiego di prodotti da pesca in mare (dunque non da itticultura), somministrazione dei soli prodotti ittici freschi pescati nel luogo più prossimo al centro di cottura. <i>Verifica criterio: Presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impegno assunto. Presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impegno assunto. Nel caso di impegno alla somministrazione di prodotti ittici locali, descrivere il progetto e la filiera. Marchi richiesti: Biologico; MSC; Friends of the Sea</i>	D	4	
C.5	Fornitori delle materie prime	3	C.5.a	Fornitori muniti di certificazione ISO 9001	Per ogni fornitore certificato punti 0,5	T	1
			C.5.b	Fornitori muniti di certificazione ISO 22000; IFS; BRC; GLOBALGAP	Per ogni fornitore certificato punti 1	T	2
Sommano "C"				30			

D. MISURE DI CONTENIMENTO ENERGETICO E DELL'IMPATTO AMBIENTALE

<i>N°</i>	<i>Criteri di Valutazione</i>	<i>Punti Max</i>	<i>n°</i>	<i>Sub-Criteri di Valutazione</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	<i>Punti Max</i>	
D.1	Misure di contenimento della produzione di rifiuto organico	2	D.1.1	Destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative <i>Verifica criterio: documentazione comprovante accordo con organizzazione no profit per il ritiro giornaliero del cibo preparato e non somministrato</i>	D	2	
D.2	Misure di contenimento dei consumi energetici	5	D.2.1	Migliore proposta di sostituzione degli elettrodomestici presenti nella cucina concessa in uso con altri in classe A secondo l'etichettatura energetica UE entrata in vigore il 01/03/2021	Per ogni elettrodomestico sostituito con uno di classe A punti 1	T	5
D.3	Misure di contenimento impatto ambientale	3	D.3.1	Utilizzo di prodotti ecologici (detersivi, detergenti, ecc.) <i>Verifica criterio: Dichiarazione di impegno all'utilizzo di detersivi certificati ecosostenibili per la pulizia e la sanificazione di tutte le attrezzature e gli ambienti di produzione e somministrazione.</i>	D	2	
			D.3.2	Utilizzo di prodotti in materiale biodegradabile/compostabile e riciclabile <i>Verifica criterio: Dichiarazione di impegno all'eliminazione di prodotti in plastica monouso in tutte le fasi di erogazione del servizio e di utilizzare invece prodotti in materiale biodegradabile, compostabile e riciclabile.</i>	D	1	
Sommano "D"				10			

A ciascuno dei sub-criteri di valutazione discrezionali "D" della tabella è attribuito un coefficiente discrezionale



sulla base del metodo con attribuzione discrezionale di un coefficiente frutto della valutazione della commissione, al valore massimo previsto per il singolo criterio.

I coefficienti, espressione del giudizio della commissione, sono:

Giudizio	Coefficiente V(a)i
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Inesistente	0

I coefficienti della valutazione (V), variabili tra zero e uno, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, corrispondente al giudizio della tabella di cui sopra.

La Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente gli aspetti chiaramente esplicitati e idoneamente documentati.

Il punteggio per ciascun elemento sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente per il corrispondente valore massimo.

Per le voci appartenenti alla tipologia qualitativa il punteggio sarà attribuito, secondo il metodo aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente formula, di cui alle Linee guida n. 2, di attuazione del Codice, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a)	=	punteggio dell'offerta (a)
n	=	numero totale degli elementi di valutazione
W _i	=	punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione (i)
V(a) _i	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno
Σ	=	sommatoria.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie. Si precisa che, in presenza di sottocriteri, il procedimento di normalizzazione sarà effettuato con riferimento ai medesimi.

Con riferimento agli elementi concernenti l'offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che ottengano, per l'offerta tecnica complessivamente considerata, un punteggio pari almeno a 30. Qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica e si considererà escluso il concorrente dalla gara.

15.2. Calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica avverrà seguendo le modalità previste nelle "Linee guida n. 2, offerta economicamente più vantaggiosa" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nella fattispecie, verrà utilizzata la metodologia basata sulla formula di calcolo bilineare con costante X valorizzata a 0,8 (zerovirgolaotto).

Per ognuna delle Imprese concorrenti verrà calcolato il punteggio, applicando un coefficiente al punteggio massimo previsto, utilizzando la formula:

$$P_i = 30 * C_i$$

dove:

- P_i è il **punteggio** attribuito all'offerta del concorrente i -esimo;
- C_i è il **coefficiente** attribuito all'offerta del concorrente i -esimo, calcolato nel modo seguente:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = 0,8 * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = 0,8 + (1,00 - 0,8) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

- A_i è il **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente i -esimo;
- A_{soglia} è la **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti;
- A_{max} è il **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. P_i : 3,23456 punteggio attribuito 3,234). Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La gara sarà aggiudicata all'offerta che realizza il punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) più elevato; in caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti sarà privilegiata quella che ha presentato il prezzo assoluto inferiore; in caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolo e suoi allegati ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Questa Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo questa Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta economica, sottoscritta con firma del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico offerente e contenente il codice fiscale e la partita IVA del medesimo operatore economico, dovrà essere espressa in cifre e lettere. L'offerta dovrà altresì contenere espressa dichiarazione di impegno a mantenersi valida per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla data di presentazione e dovrà espressamente indicare, a pena di esclusione, il dettaglio del prezzo di ogni singola tipologia di pasti.

L'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l'operatore economico aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; è comunque in facoltà dell'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non dar luogo ad alcuna aggiudicazione qualora non ritenga soddisfacente l'esito della procedura.

15.3 Calcolo del punteggio complessivo.

Per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Università si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16. Svolgimento operazioni di gara

16.1. Seggio di gara - verifica della documentazione amministrativa.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate sulla Piattaforma medesima in modo segreto.

Tutte le sedute di gara avverranno alla presenza dell'Ufficiale Rogante. Di tali sedute ogni concorrente potrà avere conoscenza collegandosi da remoto alla Piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.

La prima seduta avrà luogo il giorno **19/09/2023** con inizio alle ore **10:00**. Il seggio di gara, appositamente nominato, procederà, attraverso la Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. Successivamente, procedere attraverso la Piattaforma all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio, né al Seggio di gara, né all'Università degli Studi di Catania, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
- e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla comunicazione ai concorrenti attraverso la Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma, almeno **n. 1 giorno** prima della data fissata.

Si precisa che tutti i lavori del Seggio di gara si svolgeranno in modalità telematica, dandone atto in maniera puntuale nella seduta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa, altresì, che la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022.

16.2. Commissione giudicatrice - Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle Offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare con apposita seduta, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura delle Offerte economiche con apposita seduta, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi.

Nella medesima seduta pubblica, verranno resi noti ai concorrenti:

- a. i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c. i ribassi percentuali offerti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 17.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato non avere la qualificazione necessaria o essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. Verifica anomalia dell'offerta

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. In particolare sarà chiesto all'operatore economico interessato l'analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 18.

18. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. **Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema FVOE dell'ANAC.**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio *"stand still"* non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando, è stata ammessa una sola offerta ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante di questa Stazione appaltante con modalità elettronica e firmato digitalmente in conformità all'art. 32 comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'Università degli Studi di Catania si riserva il diritto di:

- a. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultì conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- b. sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

19. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

21. Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’affidatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.

Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è quello del personale dipendente da aziende dei settori “PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO” applicato al personale attualmente in servizio.

Resta, in ogni caso, ferma l’applicazione, ove più favorevole rispetto a quelli precitati, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto l’operatore economico aggiudicatario del contratto.

Ai fini dell’applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente calcolato come media del personale impiegato nel periodo, previsto dai CCNL richiamati, precedente la data di pubblicazione del Bando della presente procedura.

Ai fini dell’applicazione della clausola sociale nell’*Allegato D5* è stato riportato l’elenco del personale impiegato nei servizi attualmente affidati.

L’operatore economico concorrente, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà presentare il piano di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

22. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto dall’Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Direttore Generale
(Prof. Giovanni La Vigna)

